

**CXXXVII SEDUTA****GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1950**

Presidenza del Vicepresidente **CORRIAS ALFREDO**  
indi del  
Presidente **CONTU**

*La seduta è aperta alle ore 18.*

**FALCHI PIERINA**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Varie.

**CRESPELLANI**, Presidente della Giunta, informa il Consiglio di aver ricevuto notizia che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha determinato la quota I. G. E. spettante alla Sardegna nella misura del 35 per cento. In seguito a tale notizia, nella mattinata di oggi, la Giunta si è riunita ed ha disposto, pur riservandosi ogni decisione al riguardo, la revisione del bilancio in base alla minore entrata derivante dalla decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dichiara che al più presto possibile verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio le variazioni del bilancio.

**DESSANAY** prega il Presidente della Giunta di fissare il giorno in cui intende rispondere alla sua interpellanza sulla quota I. G. E. Ritiene che tale argomento si potrebbe trattare nella seduta di domani.

**CRESPELLANI**, Presidente della Giunta, si riserva di fissare tale data alla fine della seduta.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Contributi per opere di miglioramento fondiario». (68)

Art. 1.

Allo scopo di realizzare un migliore ordinamento produttivo delle aziende agrarie, basato sull'incremento della produzione e del lavoro, possono essere concessi contributi nella spesa per opere di miglioramento fondiario sia nei comprensori di bonifica, sia fuori di essi.

**PRESIDENTE** comunica che l'Assessore Casu ha presentato una proposta tendente a far approvare l'articolo nel testo proposto dalla Giunta.

**PIRASTU**, Segretario, dà lettura dell'articolo nel testo originario:

«Allo scopo di realizzare un miglior ordinamento produttivo delle aziende agrarie, basato sull'incremento della produzione e del lavoro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella spesa per opere di miglioramento fondiario da eseguirsi in Sardegna, sia nei comprensori di bonifica, sia fuori di essi».

**CASU**, Assessore all'agricoltura e foreste, ritiene che il testo proposto dalla Giunta chiarisca meglio il concetto che è l'Amministrazione regionale a concedere i contributi.

MEDDA, *Presidente della Commissione all'agricoltura e foreste*, ritiene che sostanzialmente tra i due testi non vi sia alcuna differenza, per cui non ha difficoltà ad accogliere la proposta dell'Assessore.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo proposto dalla Giunta.

(E' approvato).

#### Art. 2

Possono essere sussidiate le opere specificatamente previste dall'articolo 43 e successivi del R. D. L. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché tutte le opere di miglioramento fondiario, eseguibili a vantaggio di uno o più fondi, fra le quali, in particolare, quelle che riguardano il miglioramento dei pascoli, la costruzione dei sili da foraggio, la trasformazione di olivastri in oliveti specializzati, l'impianto di nuovi oliveti, mandorleti, e frutteti anche mediante innesto di porta innesti selvatici, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione di prodotti agricoli ed armentizi, sempreché tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno delle aziende agricole a cui debbono servire; la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura, da parte di enti di colonizzazione e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonché — quando l'ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi — per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti ed inoltre le opere da eseguire per l'incremento della piscicoltura in valli da pesca e stagni.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dei seguenti emendamenti:

Casu: «al testo proposto dalla Commissione aggiungere: "e la sistemazione e il riattamento delle strade vicinali"».

Dessanay - Pirastu - Zucca: «sopprimere le formule: "enti di colonizzazione" e "compresi i consorzi agrari"».

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dichiara di rifarsi all'intervento in sede di discussione generale del disegno di legge.

DESSANAY ritiene che dalla concessione dei contributi debbano essere esclusi gli enti di colonizzazione ed i consorzi agrari, perchè i primi sono sovvenzionati dallo Stato ed i secondi dalla Federconsorzi e dallo Stato.

COSTA fa notare a Dessanay che i consorzi agrari non sono sovvenzionati dallo Stato, ma sono enti autonomi formati da agricoltori e da coloni che possono anche aver bisogno dei contributi della Regione.

PULIGHEDDU sostiene che i consorzi agrari sono enti cooperativi. Ritiene che si debba approvare l'articolo nel testo della Commissione.

ZUCCA si dichiara contrario ad estendere i contributi agli enti di colonizzazione ed ai consorzi agrari. Mentre infatti gli enti di colonizzazione hanno fallito il loro scopo, i consorzi agrari non fanno certamente gli interessi degli agricoltori. I consorzi hanno accantonato cospicue somme e, inoltre, non sono sottoposti al controllo della Regione.

MEDDA, *Presidente della Commissione all'agricoltura e foreste*, fa notare che il disegno di legge prevede la concessione di contributi per la costruzione di magazzini dei quali i consorzi agrari sono privi. Ritiene perciò opportuno comprendere anche i consorzi agrari tra gli enti che potranno beneficiare dei contributi.

TORRENTE afferma che i Consorzi agrari, che in Sardegna non hanno mai compiuto alcuna opera di trasformazione, debbono essere esclusi dal beneficio dei contributi.

DESSANAY dichiara di poter accondiscendere al mantenimento dei soli consorzi agrari, escludendo peraltro gli enti di colonizzazione, i quali godono di sovvenzioni statali.

SERRA insiste perchè vengano mantenuti nel testo dell'articolo anche gli enti di colonizzazione, che, con la riforma agraria passeranno alla dipendenza della Regione.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, si dichiara contrario ad estendere il beneficio dei contributi agli enti di colonizzazione i quali dipendono dal Governo centrale.

Si dichiara inoltre favorevole all'estensione del beneficio dei contributi ai consorzi agrari.

I LEGISLATURA

CXXXVII SEDUTA

26 OTTOBRE 1950

PRESIDENTE mette in votazione il mantenimento delle parole: «enti di colonizzazione».

(Non è approvato).

Mette quindi in votazione il mantenimento delle parole: «consorzi agrari».

(E' approvato).

Mette infine in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(E' approvata).

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Zucca - Ledda - Pirastu:

«dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo 2 bis: "Il 51 per cento dei contributi previsti dalla presente legge sarà riservato alle latterie sociali, alle cantine sociali e agli oleifici sociali per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura di stabilimenti destinati alla conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti e dei sottoprodotti"».

Dà quindi lettura dell'emendamento Torrente - Borghero:

«dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo 2 bis: "Il 30 per cento dei contributi previsti dalla presente legge sarà riservato alle cooperative agricole per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e la attrezzatura di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e la trasformazione dei prodotti e dei sottoprodotti"».

ZUCCA afferma essere necessario un urgente intervento della Regione per risolvere la crisi in cui si dibattono le industrie vitivinicole e casearie. Lo stanziamento previsto dal disegno di legge è invece irrisorio: in Sardegna bisognerebbe proporsi di creare almeno una cantina sociale l'anno e di aumentare in un breve volgere di tempo il numero dei caseifici.

La Regione in questi campi deve stimolare l'iniziativa privata e per far ciò è necessario riservare ai due settori almeno il 30 per cento dell'intera somma.

TORRENTE concorda con Zucca.

COSTA ritiene che la proposta delle sinistre possa essere accolta dalla Giunta a titolo di raccomandazione.

MEDDA, *Presidente della Commissione all'agricoltura e foreste*, concorda con Costa. Sarebbe, infatti, pericoloso stabilire percentuali.

PULIGHEDDU concorda con Costa e con Medda pur riconoscendo la necessità di risolvere al più presto la crisi delle industrie vitivinicola e casearia.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, concorda con Zucca sulla necessità di risolvere con urgenza la crisi viticolo-casearia. Fa rilevare peraltro che appunto nel disegno di legge vengono concesse dalla Regione agevolazioni per le latterie e le cantine sociali. Dichiarò inoltre che si terrà conto anche della crisi della industria olearia.

Dichiara che la Giunta accetta, a titolo di raccomandazione, l'emendamento Zucca - Ledda - Pirastu.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Zucca - Ledda - Pirastu.

(Non è approvato).

Mette quindi in votazione l'emendamento Torrente-Borghero.

(Non è approvato).

Mette infine in votazione l'articolo.

(E' approvato).

### Art. 3

L'Assessorato all'agricoltura e foreste è autorizzato a fissare le direttive tecniche della trasformazione agraria da essere inserite nel piano generale di bonifica ai sensi dell'art. 4 del R. D. L. 13 febbraio 1933, n. 215, qualora tali direttive non siano state già stabilite con decreto ministeriale. Lo stesso Assessorato è autorizzato inoltre ad apportare modifiche alle stesse direttive anche se stabilite con decreto ministeriale.

PRESIDENTE comunica che la Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento presentato dall'Assessore Casu:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente: "L'Assessore all'agricoltura e foreste è autorizzato a fissare, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, le direttive fondamentali della trasformazione agraria necessaria per realizzare i fini della bonifica.

Tali direttive dovranno essere inserite nei piani generali di bonifica da redigersi, per ciascun comprensorio, ai sensi dell'art. 4 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Per quei comprensori i cui piani generali siano già stati approvati dal Ministero, l'Assessorato è autorizzato a promuovere, d'intesa con il Ministero stesso, le opportune modifiche alle direttive in precedenza stabilite.

I piani generali di bonifica, contenenti le direttive anzidette e le eventuali modifiche di esse, sono approvati dall'Assessore all'agricoltura e foreste" ».

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, si rifà al suo intervento in sede di discussione generale del disegno di legge.

MEDDA, *Presidente della Commissione all'agricoltura e foreste*, dichiara che la maggioranza della Commissione accetta l'emendamento.

ZUCCA, premesso di aver votato in sede di Commissione contro lo stralcio dell'articolo, afferma che appare chiaro il nuovo atteggiamento dell'Assessore tendente a non dispiacere al Gruppo democristiano.

Afferma la necessità che l'articolo venga approvato nella stesura originaria perchè in caso contrario la Regione dovrebbe sottostare alle direttive del Ministero.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, è dell'avviso che Zucca sia incorso in due errori: nell'attribuire all'Assessorato la facoltà di poter dettare le direttive fondamentali per i piani di bonifica e nel ritenere che un Ministero possa interferire fuori dei campi di competenza statale.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento sostitutivo Casu.

(E' approvato).

#### Art. 4

L'Assessore all'agricoltura e foreste può stabilire con suo decreto il termine entro il quale i consorzi di bonifica debbono presentare il piano esecutivo della trasformazione agrario-fondiarie dei singoli fondi compresi nel proprio comprensorio allo scopo di realizzare i fini della bonifica a completamento delle opere eseguite nell'interesse generale.

Detto piano viene pubblicato per 15 giorni nella sede del consorzio di bonifica e nell'albo pretorio dei Comuni interessati per gli eventuali reclami e poi trasmesso all'Assessorato all'agricoltura e foreste.

L'Assessorato all'agricoltura e foreste decide sui ricorsi presentati in sede di pubblicazione, approva il piano e lo rende obbligatorio, fissando i termini per la esecuzione.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, propone di esaminare congiuntamente gli articoli 4 e 5 perchè, mentre la Commissione ne ha proposto lo stralcio, egli ha proposto un unico emendamento per i due articoli.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTU

#### Art. 5

Qualora il consorzio non provveda, entro il termine stabilito dall'Assessorato all'agricoltura e foreste, a preparare il piano esecutivo previsto nell'articolo precedente, provvederà lo stesso Assessorato, a spese del consorzio dei proprietari.

Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere stabilite nel piano esecutivo sia scaduto, l'Assessorato all'agricoltura e foreste, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, può obbligare il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero può espropriare gli immobili ai proprietari inadempienti a favore del Consorzio che ne farà richiesta.

Ove il Consorzio non chieda la espropriazione, l'Assessorato può ugualmente disporla a favore di altri che s'impegni, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute; in tal caso determina l'indennità di espropriazione e, in base ad essa, apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parità di offerta è preferito il proprietario di altro terreno del comprensorio.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione valgono i disposti del comma 2 dell'articolo 42 del R. D. L. 13 febbraio 1933, n. 215.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Casu:

«Sostituire gli articoli 4 e 5 con la seguente formulazione: "Per la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, che si eseguono in dipendenza dell'attuazione delle direttive contenute nei piani generali di bonifica, approvati ai sensi del precedente articolo, i consorzi concordano con i proprietari il piano di sviluppo dei lavori e provvedono a tutti gli adempimenti previsti dal R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, e del D. L. C. P. S. 31 dicembre 1947, n. 1744.

In base a tali accordi, ovvero quando l'accordo venga raggiunto in armonia alle direttive approvate, i consorzi presentano il piano esecutivo particolareggiato della trasformazione agrario-fondiarie dei singoli fondi ricadenti nel comprensorio o nella parte di esso soggetta agli obblighi della trasformazione.

L'Assessorato all'agricoltura e foreste può stabilire, con suo decreto, il termine entro cui i Consorzi devono presentare detto piano esecutivo.

I proprietari, che non abbiano concordato con il Consorzio le opere di competenza privata, previste nel piano esecutivo, possono presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione di esso, reclamo all'Assessorato all'agricoltura e foreste, il quale, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, adotta i provvedimenti di cui all'art. 42 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, e del D. L. C. P. S. 31 dicembre 1947, n. 1744.

Di detto piano esecutivo è disposta la pubblicazione, per un periodo di 15 giorni, nella sede del Consorzio interessato e nell'albo pretorio dei Comuni nella cui giurisdizione ricadono i terreni"».

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, rinunzia ad illustrare l'emendamento e si rifà a quanto ha dichiarato in sede di discussione generale.

SERRA chiede all'Assessore se i singoli proprietari partecipanti ad un Consorzio abbiano la facoltà di eseguire i lavori direttamente.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, risponde affermativamente.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Casu.

(E' approvato).

#### Art. 6

Il contributo da parte della Regione è fissato nella misura del 75 per cento della spesa per la costruzione di acquedotti rurali, nella misura del 45 per cento della spesa per l'impianto di cabine di trasformazione per la utilizzazione dell'energia elettrica, compresi gli apparecchi all'uopo necessari e per l'impianto di linee fisse e mobili di distribuzione; nella misura del 38 per cento della spesa per tutte le altre opere.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Casu:

«Dopo "acquedotti rurali" aggiungere: "nella misura del 50 per cento della spesa per la sistemazione e il riattamento delle strade vicinali"».

Dà quindi lettura dell'emendamento Filigheddu-Corrias Alfredo:

«Dopo "acquedotti rurali" aggiungere: "nella misura del 65 per cento della spesa per la costruzione e sistemazione di strade vicinali e interpoderali"».

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dichiara di aver fissato il contributo per la sistemazione e il riattamento delle strade vicinali nella misura del 50 per cento, per adeguare i contributi regionali a quelli statali. Se infatti la legge statale ridiventasse operante, sorgerebbe una sperequazione con quella regionale.

MEDDA, *Presidente della Commissione all'agricoltura e foreste*, rileva che col contributo del 50 per cento non tutti i Comuni potranno costruire le strade vicinali. Ritiene però opportuno eliminare dal testo dell'emendamento Filigheddu - Corrias Alfredo la parola: "interpoderali".

FILIGHEDDU insiste nel suo emendamento.

SERRA chiede che l'Assessore illustri il disegno di legge, in via di elaborazione, sulle strade vicinali.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dichiara che il disegno di legge citato da Serra fu da tempo presentato dal suo Assessorato alla Giunta, che lo tenne in sospeso in quanto la Cassa del Mezzogiorno prevede

nei suoi programmi anche la sistemazione delle strade vicinali. Si tratta di giungere ad un accordo col Governo centrale circa l'ammontare dei contributi da erogare in questo settore.

Fa rilevare peraltro che in attesa delle provvidenze governative non si possono lasciare in sospenso le voci previste al riguardo dal disegno di legge in discussione.

**SOGGIU PIERO**, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, fa osservare che, generalmente, quando si parla di strade vicinali, si includono in esse anche le strade campestri. Il carattere fondamentale delle strade vicinali è che il loro terreno sia dei frontisti, mentre così non è per le strade campestri.

Ritiene sufficiente per tale voce il contributo del 50 per cento e sostiene che la sistemazione delle strade campestri dovrebbe spettare alla Cassa per il Mezzogiorno.

**PULIGHEDDU**, dopo le precisazioni dell'Assessore Soggiu, ritiene che si debba escludere dal contributo la sistemazione delle strade vicinali.

**SERRA** fa notare che nel catasto gran parte delle strade campestri sono considerate strade vicinali.

**ZUCCA** rileva la grande utilità delle strade campestri e chiede che i contributi vengano estesi anche a favore di dette.

**MURGIA**, *Assessore ai lavori pubblici*, informa che i Comuni hanno la possibilità, mediante deliberazione del Consiglio, di dichiarare comunali le strade vicinali.

**PIRASTU**, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Era:

« All'emendamento Filigheddu - Corrias Alfredo, dopo le parole: "strade vicinali", aggiungere: "secondo la classifica esistente nei luoghi o fatta dai Comuni" ».

**PRESIDENTE** mette in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvato).

Mette in votazione l'emendamento Filigheddu - Corrias Alfredo fino alle parole: "strade vicinali".

(E' approvato).

Mette quindi in votazione l'ultima parte dell'emendamento Filigheddu - Corrias Alfredo.

(Non è approvata).

Mette infine in votazione l'emendamento Era.

(Non è approvato).

#### Art. 7

La concessione dei contributi è disposta con decreto dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

L'approvazione dei progetti è demandata all'Ispettorato Compartimentale Agrario per le opere di importo non superiore alle lire 10.000.000; per le opere di importo superiore, è riservata, previa l'istruttoria tecnica dello stesso Ispettorato, all'Assessore all'agricoltura e foreste.

**PIRASTU**, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Zucca-Dessanay:

« Sostituire il secondo comma con la seguente formulazione: "L'approvazione dei progetti è riservata, previa l'istruzione tecnica dell'Ispettorato Agrario, all'Assessore all'agricoltura e foreste" ».

**ZUCCA** illustra l'emendamento.

**CASU**, *Assessore all'agricoltura e foreste*, ritiene che l'Assessorato abbia già garanzie sufficienti. Infatti l'Ispettorato Compartimentale dell'agricoltura deve seguire le direttive dell'Assessorato e la concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore.

**PRESIDENTE** mette in votazione il primo comma dell'articolo.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione l'emendamento Zucca - Dessanay.

(Non è approvato).

Mette in fine in votazione il secondo comma dell'articolo.

(E' approvato).

## Art. 8

Per i progetti di importo superiore ai dieci milioni l'Ispettorato Compartimentale per l'agricoltura è tenuto a richiedere il parere degli Uffici del Genio Civile a norma della legge 2 giugno 1930, n. 755.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

## Art. 9

Sull'importo dei sussidi per opere di miglioramento fondiario si applica la trattenuta del 0,70% per spese di vigilanza e in generale per studi ed accertamenti relativi alle opere concesse.

Tali somme verranno iscritte in entrata nel bilancio della Regione, con imputazione ad uno speciale capitolo.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo, sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa della Regione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

## Art. 10

Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno imputate al capitolo 102 del bilancio regionale per l'anno 1950 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'Emendamento Casu::

« Aggiungere dopo "cap. 102" le parole "cap. 103" ».

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dichiara che se il suo emendamento verrà approvato si potrà usufruire anche delle somme stanziare in bilancio per le strade vicinali.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento Casu.

(E' approvato).

## Art. 11

Per quanto non è previsto dalla presente legge, valgono i disposti del R. D. L. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna. Sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Casu:

« Aggiungere dopo: "13 febbraio 1933, n. 215" le parole: "e 31 dicembre 1947, n. 1744" ».

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dichiara che il decreto, di cui all'emendamento, riguarda modificazioni alle disposizioni in materia di bonifica.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento Casu.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Contributi per opere di miglioramento fondiario».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| presenti . . . . .    | 45 |
| votanti . . . . .     | 44 |
| maggioranza . . . . . | 23 |
| favorevoli . . . . .  | 27 |
| contrari . . . . .    | 17 |
| astenuti . . . . .    | 1  |

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Asquer - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Covacivich - Derru - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Fili-

I LEGISLATURA

CXXXVII SEDUTA

26 OTTOBRE 1950

gheddu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba -  
Ledda - Medda - Melis - Morgana - Murgia -  
Pasolini - Pazzaglia - Pernis - Pirastu - Pu-  
lgheddu - Sanna - Senes - Serra - Soggiu Piero  
- Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco  
- Torrente - Zucca.

*Si sono astenuti:* Presidente Contu).

Varie.

PRESIDENTE comunica che il Presidente della Giunta risponderà all'interpellanza Des-sanay sulla fissazione della quota I. G. E. nella seduta del giorno 8 novembre.

*La seduta è tolta alle ore 20 e 30.*